Pubblicata sul sito istituzionale il
19/06/2013 - N.659 del Reg.

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

*****

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **26** del Reg. del 18/06/2013	**OGGETTO:**	Modifiche Statuto dell'Unione dei Comuni del Nord Salento.

L'anno 2013 il giorno 18 del mese di GIUGNO alle ore 09:25 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1° convocazione ed in seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
ARNESANO Luigi	X	
CASILLI Daniele		X
FINA Michele Arcangelo	X	
IANNE Gaetano	X	
LEUZZI Cosimo		X
MARINACI Vincenzo	X	
MOGAVERO Salvatore		X
QUARANTA Paolo	X	
ROSATO Antonio		X
RUGGERI Alessandro	X	
TONDO Giuseppe	X	

PRESENTI N. 7 ASSENTI N. 4

E' presente l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO
Assiste il Segretario Comunale Dr:ssa Giorgia VADACCA. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000	
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. **Il Capo Settore** Agostino BACCA	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. **Il Responsabile del Servizio Finanziario** = = =

Illustra l'argomento l'Assessore Avv. Alessandro RUGGERI.

Alle ore 9,30 entrano in aula i Consiglieri ROSATO e CASILLI.

Cosiglieri presenti N. 9 - Consiglieri assenti N. 2 (LEUZZI e MOGAVERO).

Interventi dei Consiglieri:Casilli - Sindaco - Fina - Rosato - Marinaci - Ruggeri.

= = = = =

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

L'Unione dei Comuni del Nord Salento si è costituita nel settembre 2002 con 6 Comuni: Surbo, Trepuzzi, Squinzano, Campi Salentina, Guagnano e Novoli;

L'articolo 7 dello Statuto, rubricato "Adesione di ulteriori Comuni", dispone che "*All'Unione, come costituita ai sensi del presente Statuto, possono aderire ulteriori Comuni, di norma contermini con il territorio della stessa, previa deliberazione consiliare di approvazione del presente Statuto, e previa deliberazione favorevole, a maggioranza dei consiglieri assegnati, del Consiglio dell'Unione. L'adesione deve, comunque, avvenire entro il 30 settembre dell'anno per l'espletamento di servizi e funzioni da parte dell'Unione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo".*

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22/06/2011, avente ad oggetto " Adesione del Comune di Salice Salentino all'Unione dei Comuni del Nord Salento- Determinazioni", il Comune di Salice Salentino ha approvato e fatti propri in ogni loro parte, lo Statuto e l'Atto Costitutivo dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, ed ha aderito all'Unione dei Comuni del Nord Salento, demandando al Sindaco tutti gli atti conseguenti;

Con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 7 del 20/09/2011 avente ad oggetto: "Adesione del Comune di Salice Salentino all'Unione dei Comuni del Nord Salento", l'Unione deliberava, a maggioranza dei consiglieri assegnati, di prendere atto della Delibera Consiglio Comunale del Comune di Salice Salentino n. 19/2011 di adesione del suddetto Comune all'Unione dei Comuni del Nord Salento, consentendo l'adesione del suddetto Comune all'Unione dei Comuni del Nord Salento, dando atto che l'Unione dei Comuni del Nord Salento con decorrenza 01/01/2012 è composta da n. 7 Comuni (Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Squinzano, Surbo, Trepuzzi e Salice Salentino);

Dato atto che, pertanto**,** dal 1° gennaio 2012 il Comune di Salice Salentino è entrato nell'Unione dei Comuni del Nord Salento, portando il numero dei Comuni aderenti da 6 a 7;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto vigente, il numero dei Consiglieri spettanti a ciascun Ente partecipante è pari a 4 (tre consiglieri dell'Unione di nomina dei rispettivi Consigli e 1 componente di diritto, nella persona dei rispettivi Presidenti dei Consigli Comunali o, qualora non nominati, dei rispettivi consiglieri anziani), per complessivi n. 28 consiglieri;

Visto l'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del d. lgs. 267/2000 (T.U. in materia di Enti Locali), come modificato dall'articolo 19 comma 3 del d. l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, il quale prevede che " *Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli Consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i Comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'Ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e*

assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni Comune";

Considerato che la popolazione complessiva dell'Unione del Nord Salento è di circa 80.000 abitanti; alla stessa, pertanto, si applicano le norme relative alla composizione degli organi dei Comuni appartenenti alla fascia demografica compresa tra i 30.000 e i 100.000 abitanti;

Visto l'articolo 2 comma 184 Legge n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 L. n. 42/2010, il quale dispone la riduzione del 20% del numero dei consiglieri; pertanto, come chiarito dal Ministero dell'Interno con circolare esplicativa n. 2915 del 18/02/2011 e dalla Prefettura di Lecce con circolare n. 16911 del 6/03/2012, nonchè dall'ANCI, il numero dei consiglieri nei Comuni di fascia demografica compresa tra i 30.000 e i 100.000 abitanti è pari a 24;

Considerato che, in base al combinato disposto dell' articolo 32 comma 3 ultimo periodo del d. lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 19 comma 3 del d. l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010, il numero dei consiglieri dell'Unione, eletti dai singoli Consigli dei Comuni associati, non può essere superiore a quello dei Comuni compresi nella fascia demografica tra i 30.000 e i 100.000 abitanti;

Rilevato che, sulla questione, è stata formulata richiesta di parere al Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 163/2012, sollecitata con nota prot. n. 363/2012, entrambe rimaste inevase;

Visto che è stato, altresì, formulato apposito quesito ad Ancitel – Servizio Anci Risponde, il quale ha chiarito la necessità dell'adeguamento dello Statuto alle disposizioni del nuovo articolo 32 del TUEL, con nota in atti;

Considerato che, con deliberazione n. 7 del 6/12/2012, il Consiglio dell'Unione, preso atto della suddetta nota Ancitel – Servizio Anci Risponde, ha istituito un gruppo di lavoro per la soluzione della questione, e che il predetto gruppo ha espletato il proprio compito in apposite riunioni;

Vista la deliberazione n. 27 del 6 maggio 2013, con la quale la Giunta dell'Unione ha trasmesso la proposta di modifica dello Statuto per l'approvazione di competenza;

Rilevato che, per tutto quanto innanzi esposto, occorre procedere a modifica statutaria per adeguare la composizione del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010, e dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo d. lgs. 267/2000, come modificato dall'articolo 19 comma 3 del d. l. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, adottando, altresì, una disciplina transitoria che consenta l'adeguamento immediato alle norme di che trattasi;

Visto l'articolo 41 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, rubricato "Modifiche statutarie", che testualmente recita: "*Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai rispettivi Consigli per la loro approvazione.";*

Vista la deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Nord Salento n. 6 del 16/05/2013, avente ad oggetto " Modifiche Statuto Unione dei Comuni del Nord Salento", trasmessa con nota prot. n. 260 del 22 Maggio 2013, al cui contenuto integralmente si rinvia;

Vista la proposta di modifica dello Statuto dell'Unione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 9
- Consiglieri votanti N. 9
- Voti favorevoli N. 9
- Voti contrari N. 0
- Astenuti N. 0

resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e unitamente si approvano;

Prendere atto dell'avvenuto ingresso del Comune di Salice Salentino nell'Unione dei Comuni del Nord Salento e della conseguente necessità di modifica dello Statuto dell'Unione in merito alla composizione del Consiglio dell'Unione, come in premessa esplicitato;

Prendere atto della deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Nord Salento n. 6 del 16/05/2013, avente ad oggetto " Modifiche Statuto Unione dei Comuni del Nord Salento";

Approvare le modifiche relative all'articolo 13 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, come risultante dall'**allegato "A"** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Riapprovare, conseguentemente, il nuovo testo dell'articolo 13 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Nord Salento - "*Composizione ed organizzazione interna*"-, risultante dalle modifiche di cui innanzi, riportate in "neretto" con caratteri corsivi, come risultante dall'**allegato "B"** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Aggiungere all'articolo 18 dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Nord Salento il comma 5 e all'articolo 41 dello stesso Statuto il comma 2, come risultanti dall'**allegato "C"** al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Dare atto che il rendiconto stenotipografico della discussione è allegato al verbale di seduta.

= = = = =

Successivamente, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti N. 9
- Consiglieri votanti N. 9
- Voti favorevoli N. 9
- Voti contrari N. 0
- Astenuti N. 0

resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

= **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

= = = = =

1) Il comma 1 dell'articolo 13 dello Statuto dell'Unione è così sostituito:

"1. Il *Consiglio dell'Unione è composto da un numero di consiglieri pari a 3 (tre) per ogni Comune aderente all'Unione, eletti al proprio interno dai singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti ai sensi del successivo comma 2 del presente articolo 13" ;*

2) Al comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, è aggiunto il seguente inciso finale:

"In ogni caso, si precisa, per quanto, se ed ove occorra, che, sia a regime, sia in fase di prima applicazione delle modifiche statutarie approvate al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL n. 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010, possono essere eletti dai Consigli Comunali dei singoli Comuni aderenti anche i consiglieri che rivestono la carica di Presidente del Consiglio Comunale, ovvero, qualora non nominati, i rispettivi Consiglieri anziani dei Comuni stessi, in quanto consiglieri comunali";

3) Dopo il comma 2 e prima del comma 3 dell'articolo 13 dello Statuto dell'Unione, sono aggiunti i seguenti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

"2 bis. Al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010 , in fase di prima applicazione delle modifiche statutarie a tal fine approvate i singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti procedono, entro e non oltre i dieci giorni successivi all'entrata in vigore delle modifiche statutarie di che trattasi, alla nuova elezione dei consiglieri dell'Unione in base al combinato disposto dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo 13, come modificati; si precisa, per quanto, se ed ove occorra, che possono essere eletti dai rispettivi Consigli quali consiglieri dell'Unione anche i consiglieri comunali che attualmente rivestono la carica di consiglieri dell'Unione in base alla previgente disciplina statutaria. I consiglieri dell'Unione dei Comuni in carica secondo la previgente disciplina statutaria decadono automaticamente e cessano di diritto dalla carica all'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie, approvate al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010.

2 ter. Nell'ipotesi in cui uno o più Comuni aderenti non provvedano alla nuova elezione entro i dieci giorni successivi all'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010, si procederà comunque all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione , formato dai consiglieri neoeletti ai sensi del precedente comma 2 bis del presente articolo, a condizione che risulti eletta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; per maggioranza assoluta si intende la prima cifra intera superiore alla metà. In tale ipotesi, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute si calcola in relazione ai consiglieri eletti, fermo restando che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati in base alle norme statutarie.";

2 quater. Il consigliere neo-eletto più anziano d'età, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie, apportate al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010, convoca il neo-eletto Consiglio dell'Unione per la seduta di insediamento. Nel corso di tale seduta, il Consiglio dell'Unione elegge al proprio interno il Presidente del Consiglio. Fino all'elezione del Presidente del Consiglio, la seduta è presieduta dal Consigliere neo- eletto più anziano d'età."

Articolo 13

Composizione ed organizzazione interna

1. Il *Consiglio dell'Unione è composto da un numero di consiglieri pari a 3 (tre) per ogni Comune aderente all'Unione, eletti al proprio interno dai singoli Consigli Comunali dei Comuni partecipanti ai sensi del successivo comma 2 del presente articolo 13"* .

2. Ciascun Consiglio Comunale dei Comuni aderenti all'Unione elegge al proprio interno numero 3 (tre) consiglieri per il Consiglio dell'Unione, di cui 2 (due) espressi dalla maggioranza e 1 (uno) espresso dalle minoranze. *In ogni caso, si precisa, per quanto, se ed ove occorra, che, sia a regime, sia in fase di prima applicazione delle modifiche statutarie approvate al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL n. 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010, possono essere eletti dai Consigli Comunali dei singoli Comuni aderenti anche i consiglieri che rivestono la carica di Presidente del Consiglio Comunale, ovvero, qualora non nominati, i rispettivi Consiglieri anziani dei Comuni stessi, in quanto consiglieri comunali.*

2 bis. Al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010 , in fase di prima applicazione delle modifiche statutarie a tal fine approvate i singoli Consigli Comunali dei Comuni aderenti procedono, entro e non oltre i dieci giorni successivi all'entrata in vigore delle modifiche statutarie di che trattasi, alla nuova elezione dei consiglieri dell'Unione in base al combinato disposto dei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo 13, come modificati; si precisa, per quanto, se ed ove occorra, che possono essere eletti dai rispettivi Consigli quali consiglieri dell'Unione anche i consiglieri comunali che attualmente rivestono la carica di consiglieri dell'Unione in base alla previgente disciplina statutaria. I consiglieri dell'Unione dei Comuni in carica secondo la previgente disciplina statutaria decadono automaticamente e cessano di diritto dalla carica all'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie, approvate al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010.

2 ter. Nell'ipotesi in cui uno o più Comuni aderenti non provvedano alla nuova elezione entro i dieci giorni successivi all'entrata in vigore delle modifiche statutarie approvate al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010, si procederà comunque all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione , formato dai consiglieri neoeletti ai sensi del precedente comma 2 bis del presente articolo, a condizione che risulti eletta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati; per maggioranza assoluta si intende la prima cifra intera superiore alla metà. In tale ipotesi, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute si calcola in relazione ai consiglieri eletti, fermo restando che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati in base alle norme statutarie.

2 quater. Il consigliere neo-eletto più anziano d'età, entro trenta giorni dall'entrata in vigore delle

modifiche statutarie, apportate al fine di adeguare la composizione numerica del Consiglio dell'Unione al combinato disposto dell'articolo 32 comma 3 ultimo periodo del TUEL 267/2000 e dell'articolo 2 comma 184 L. n. 191/2009, come modificato ed integrato dall'articolo 1 legge n. 42/2010, convoca il neo-eletto Consiglio dell'Unione per la seduta di insediamento. Nel corso di tale seduta, il Consiglio dell'Unione elegge al proprio interno il Presidente del Consiglio. Fino all'elezione del Presidente del Consiglio, la seduta è presieduta dal Consigliere neo- eletto più anziano d'età.

3. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento per il suo funzionamento a maggioranza assoluta dei componenti.

- All'articolo 18 dello Statuto è aggiunto il seguente comma 5 :

"5. Il Presidente del Consiglio dell'Unione è eletto dal Consiglio dell'Unione tra i propri componenti."

- All'articolo 41 dello Statuto è aggiunto il seguente comma 2:

"2. *Si precisa, per quanto, se ed ove occorra, che le modifiche statutarie, approvate con il procedimento di cui al primo comma del presente articolo 41, sono affisse all'albo pretorio di tutti i Comuni partecipanti per trenta giorni consecutivi ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione delle modifiche stesse all'albo pretorio del Comune aderente che avrà provveduto per ultimo all'affissione (articoli 6 e 32 d. lgs. 267/2000)."*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Sig. Luigi ARNESANO	IL SEGRETARIO COMUNALE Dr:ssa Giorgia VADACCA
_____	_____

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito Istituzionale il 19/06/2013

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 659 del Reg.).

IL MESSO COMUNALE Cosimo PERRONE	IL SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa Giorgia VADACCA
_____	_____

Data 19/06/2013

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/06/2013

☐ decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Giorgia VADACCA

_____